



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE IV
SERVIZI GENERALI E DI COMUNITA'

DETERMINAZIONE N. 50 del 23-02-2026

Registro generale n. 152

Oggetto: *Rimborso contributi previdenziali assessore lavoratore autonomo. Impegno di spesa e liquidazione*

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

Visti

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 luglio 2023 Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 20.03.2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29 09.2025 è stato approvato il "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2026 – 2028";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21.1.2026 è stata approvata la "Nota di aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione (Dup) - Periodo 2026-2028 (Art. 170, Comma 1, D.Lgs. N. 267/2000).
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 21.01.2026, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- con Delibera di Giunta n. 20 del 30.01.2026 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026/2028;

Considerato che, con Decreto sindacale n.15/2022, al sottoscritto Segretario Generale è stato attribuito l'incarico ad interim di dirigente "IV Settore – Servizi Generali e di Comunità".

Visto l'art. 86 del D.Lgs. 267/2000 e s.i.m., avente ad oggetto <oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative>, ai sensi del quale:

"1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81".

2. "Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico";

Rilevato che, in sede di prima applicazione, la dottrina riteneva che i contributi dovessero sempre essere versati per gli amministratori liberi professionisti, sebbene parametrati al minimale contributivo (Dm 25 maggio 2001);

Dato atto che la magistratura contabile (Corte Conti, Sez. reg. controllo per la Liguria, delib. N. 21/2019/PAR) respingeva questa interpretazione affermando che, anche per i lavoratori autonomi, il beneficio contributivo fosse subordinato alla «espressa e concreta rinuncia all'espletamento dell'attività lavorativa svolta», atteso che l'amministratore libero professionista dovesse dedicare all'incarico «l'esclusività del suo tempo e delle sue energie lavorative». In caso contrario, si sarebbe riconosciuto ai lavoratori non dipendenti un beneficio ingiustificato creando una disparità di trattamento rispetto agli amministratori dipendenti per i quali il versamento dei contributi era legato all'aspettativa non retribuita;

Dato altresì atto che nel 2014 il Ministero degli Interni condivideva la stessa interpretazione con parere n. 15900/TU/086;

Rilevato che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24615 del 14.08.2023, esprime un orientamento diverso secondo cui *"per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro – da intendersi estensivamente come mantenimento dell'attività lavorativa – diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall'altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione; la previsione del beneficio dell'accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell'attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le*

peculiarità; per quest'ultimo, la sospensione integrale dell'attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa; d'altro canto, lo svolgimento di un mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al primo comma dell'art. 86, inevitabilmente interferisce sull'attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista”;

Visto l'Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 in tema di applicazione dell'art. 86, comma 2, del TUEL circa il versamento, da parte dell'amministrazione locale, degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in quota forfettaria, a favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 del medesimo art. 86 TUEL, nella specie “liberi professionisti, emanato dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell'interno, e pubblicato sul sito del Ministero il 1° agosto 2024, che si pronuncia nel senso che “Quanto al presupposto per il versamento, a carico dell'ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 86, comma 2, TUEL, l'orientamento applicativo da seguire nell'applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale”;

Vista altresì la sentenza della suprema Corte n. 18396 del 05.07.2024, che si pone nel medesimo solco interpretativo espresso con ordinanza n. 24615/2023, e cioè nel senso del “sostegno dell'Ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare, ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio delle relative prerogative previdenziali e assistenziali”;

Vista la deliberazione n. 16/2025 della Corte dei Conti– Sezione Autonomie che, pur dichiarando inammissibile lo specifico quesito sul tema, riconosce tuttavia la ragionevolezza dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte, in quanto < (...) l'espletamento del mandato elettivo basta già da solo a giustificare tale contribuzione. L'obbligo di attestazione formale della sospensione si risolverebbe in un vincolo, non previsto dalla norma e inappropriato per il lavoro autonomo>;

Dato atto che l'Assessore Gianni Mazzocchetti, nominato con decreto sindacale in data 22.10.2021, risulta iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti.”

Fatto presente che l'art. 2 dell'art. 86 del D.Lgs. 18.8.200, n. 267 prevede, tra l'altro, che le Amministrazioni Locali sono tenute al pagamento di una cifra forfetaria annuale, da versare per quote mensili ai rispettivi istituti previdenziali, a favore degli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che rivestono le stesse cariche pubbliche indicate al comma 1 del predetto articolo (sindaci, assessori, presidenti di consiglio, ecc.);

Fatto presente, altresì, che il D.M. 25 maggio 2001, definisce i criteri per la determinazione delle quote forfetarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali;

Considerato che per i Dottori commercialisti la quota forfetaria annuale è determinata in base al reddito minimo imponibile ed all'aliquota contributiva considerati dalla stessa Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC);

Vista, a tal proposito, la richiesta inoltrata tramite PEC alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti in data 26.01.2026, prot. (P) n. 3515, relativa alla quantificazione della quota forfetaria dovuta per l'anno 2026 per l'Assessore Mazzocchetti Gianni;

Vista la comunicazione pervenuta dalla medesima Cassa, con sede in Roma, acquisita al protocollo dell'Ente in data 10.02.2026 al n. 6124, dalla quale si evince che l'ammontare della quota forfetaria da versare per l'anno 2026 è pari ad € 3.180,00;

Visti:

- la Deliberazione di Giunta n. 80 del 20.03.2025 avente ad oggetto "Adozione P.I.A.O. Piano Integrato di Attività e Organizzazione Triennio 2025-2027, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021" e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 7 - Valutazione di Rischio per processo, ove il presente processo viene identificato con codice P 183 e pesato a rischio MEDIO;
- gli allegati 9 e 10 ove risultano previste le misure generali e specifiche di prevenzione del rischio corruzione:



Misure Generali:



Pubblicazione dati su amministrazione trasparente;



Il codice di condotta e quindi l'obbligo di segnalare situazioni di conflitto di interessi;



Verifica negativa, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 18.12.2020;



Misure Specifiche :

Codice processo	Descrizione	Area di rischio	Livello di Rischio
p183	Regolare determinazione dell'indennità di spettanza nei termini di legge	S1 misure di controllo	Approvazione indennità di spettanza aggiornata

Dato atto che le misure trovano applicazione nei seguenti termini:



Misure Generali:



La presente determinazione sarà pubblicata in amministrazione trasparente sub Organizzazione /Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo



Obbligo di segnalare situazioni di conflitto di interessi: nel caso di specie non si rilevano conflitti di interesse rispetto al beneficiario del provvedimento;



Verifica negativa, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, dell'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 18.12.2020: con la sottoscrizione del presente atto la sottoscritta dirigente assevera espressamente di non essere in posizione di conflitto di interessi rispetto all'assessore.



Misure Specifiche: la misura del provvedimento espresso per attribuire le somme di spettanze è implementata attraverso la presente determinazione;

Dato atto che ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi

adempimenti;

- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore di riferimento, Dr.ssa D'Egidio Raffaella
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto degli Abruzzi, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR è la società FORMANAGEMENT SRL - Responsabile: Dott. Fabiano Santo.

Visti:

- - il D.Lgs. n. 267/2000;
- - il D.Lgs. n. 165/2001;
- - il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.80/2016 e successivamente modificato con atto del Consiglio Comunale n. 31 del 19.4.2017;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. 79 del 31.3.2022;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 15.2.2021 e successivamente modificato con atto del Consiglio Comunale n. 74 del 28.10.2022;

D E T E R M I N A

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto ai sensi dell'art.3 della L.241/90 e ss.mm.ii;
2. **di impegnare e liquidare**, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a titolo di quota forfetaria, in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, con sede in Roma, la somma complessiva di € 3.180,00 per l'anno 2026 da corrispondersi in rate mensili di €. 265,00 cadauna;
3. **di imputare** la spesa pari ad €. 3.180,00 al Capitolo 26/1 "RIMBORSO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI LAVORO AUTONOMO" del bilancio del corrente esercizio finanziario.
4. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento; la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
5. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta il pagamento della somma di €. 3.180,00, salvo conguaglio;
6. **di trasmettere** la presente determinazione all'Assessore Gianni Mazzocchetti quale formale comunicazione degli adempimenti assolti da parte dell'Ente.
7. **di dare atto, altresì**, che il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e che lo stesso è inoltre, rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012 e quindi verrà pubblicato nella sezione del sito Amministrazione trasparente" Sezione I livello Provvedimenti- Sotto Sezione 2 livello Provvedimenti Dirigenti Amministrativi art. 23, c.1 D.Lgs n.

33/2013 nonché nella sezione di primo livello Organizzazione e nella sezione di secondo livello Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

8. **di rendere noto** che i Responsabili di fase del presente provvedimento sono:

- ☐ Determinazione delle spettanze e liquidazione mensile delle stesse dott.ssa Forcella Paola incardinata nel III settore – Ufficio personale;
- ☐ trasparenza amministrativa dott.ssa Di Febo Anna

a cui la presente viene trasmessa per il seguito di competenza

9. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dirigente ad interim del IV settore
Dott.ssa Raffaella D'Egidio
Firmato digitalmente